

capo del Comune e di ufficiale del Governo. Potrebbe forse dubitarsi che il Sindaco fosse troppo severo nelle ammissioni con danno degli infermi meritevoli di assistenza, quando si tratti di ammalati del Comune, e troppo corrivo quando si tratti di ammalati di altri Comuni, pensando al possibile onere della spesa, ma non pare facile che il decreto di ricovero d'urgenza debba farsi da altra autorità superiore con ritardo e perciò con danno certo dell'infermo e con complicazioni maggiori, nè pare utile far intervenire in questi ricoveri le amministrazioni ospedaliere. Nè potrebbe affidarsi l'ufficio di ordinare il ricovero alle Congregazioni di Carità alle quali spetta in genere l'assistenza dei poveri di ogni sorta, perchè non solo è da notare che l'ordine in cui si esplica un *jus imperii* e che implica l'esecuzione coattiva è opportuno sia dato da una pubblica autorità, la quale ha anche a sua disposizione maggiori mezzi di accertare le condizioni in cui l'infermo si trova, ma è da riflettere anche che spesso le Congregazioni sono le amministratrici stesse degli ospedali.

Se ad inconvenienti ha dato luogo l'art. 79 è stato per il rimborso delle spese, a proposito del quale deve secondo la legge vigente tener distinto quanto riguarda i ricoveri d'urgenza dagli altri. Per i casi in cui il ricovero avviene in forza dell'art. 79 un inconveniente accade spesso ed è che l'ospedale costretto a ricevere l'ammalato o ferito non ha modo di conoscerne il domicilio di soccorso: a rimediare all'inconveniente si è nella legge del 1894 per gli spedali di Roma, quasichè l'inconveniente si verificasse soltanto a Roma, introdotta una disposizione talmente lesiva dei diritti e degli interessi dei Comuni che per la stessa enormità sua non saprebbe neppure invocarsi in favore delle Opere pie le quali devono cautelare il proprio diritto, ma senza ledere il diritto altrui.

Ed è certo enorme, sebbene mosso dal lodevole scopo di favorire i rimborsi agli ospedali, che per l'asserzione di un malato o per la supposizione di un funzionario, senza prova alcuna, un Comune si veda ingiunto un pagamento senza possibilità di differirlo o di mostrare che è indebito. Ma se ciò è da un lato, dall'altro è giusto e necessario che l'ospedale al quale si ingiunge di accettare un infermo sia rimborsato tosto da qualcuno e prontamente senza possibilità di lunghi litigi e perditempi. L'art. 80 non ha in effetto ottenuto, ci duole dirlo, il fine che si proponeva, di semplificazione e sollecitudine amministrativa: per esso le con-